

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Corso di Laurea magistrale in Scienze di Governo e comunicazione
pubblica

Cattedra di Diritto delle Assemblee elettive

**LE PROCEDURE FIDUCIARIE NELL'ORDINAMENTO
ITALIANO: IN PARTICOLARE ALLA LUCE DELLA XVI
LEGISLATURA (2008-2013)**

RELATORE
Prof. Nicola Lupo

CANDIDATO
Letteria Cannata
Matr. 618952

CORRELATORE
Prof.ssa Carmela Decaro

ANNO ACCADEMICO 2012/2013

I N D I C E

INTRODUZIONE.....	8
--------------------------	----------

CAPITOLO 1

FORMA DI STATO, FORMA DI GOVERNO E RAPPORTO DI FIDUCIA

1.1. Il rapporto fiduciario all'epoca dello Statuto Albertino: dalla forma di governo monarchico costituzionale al regime parlamentare dualista.....	13
1.2. Il rapporto fiduciario nella Costituzione Repubblicana.....	19
1.2.1. L'ordine del giorno Perassi.....	19
1.2.2. La disciplina nell'art. 94 della Costituzione italiana.....	22
1.3. Le disposizioni razionalizzatrici dei Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.....	25

CAPITOLO 2

IL PROCEDIMENTO DI INVESTITURA FIDUCIARIA

2.1. La mozione di fiducia.....	28
2.1.1. La motivazione.....	33
2.1.2. Le modalità di votazione.....	36
2.1.3. L'indivisibilità, la priorità, l'inemendabilità dell'oggetto della votazione.....	40
2.2. Nell'esperienza della XVI legislatura: la "frammentazione" della mozione di fiducia nel I Governo Monti.....	41

CAPITOLO 3

L'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO

3.1. La mozione di sfiducia.....	49
3.2. Le crisi extraparlamentari.....	55
3.3. Nell'esperienza della XVI legislatura: la votazione congiunta di mozioni di sfiducia con motivazioni differenti nel IV Governo Berlusconi.....	58

CAPITOLO 4

LA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO MINISTRO

4.1. La responsabilità politica dei singoli ministri e la cosiddetta sfiducia individuale.....	67
4.2. I due pareri del 1984, espressi dalla Giunta per il Regolamento del Senato.....	72
4.3. I precedenti alla Camera e la successiva modifica del regolamento.....	74
4.4. La sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 1996.....	76
4.5. L’istituto del c.d. “rimpasto”.....	79
4.6. Nell’esperienza della XVI Legislatura: la “atipica” mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.....	82

CAPITOLO 5

LA QUESTIONE DI FIDUCIA

5.1. La questione di fiducia: da prassi, a consuetudine a disposizione regolamentare.....	88
5.1.1. L'art. 116 del Regolamento della Camera: oggetto, procedure e limiti della questione di fiducia.....	95
5.1.2. La parziale “codificazione” dell’istituto della questione dell’art. 161 del Regolamento del Senato.....	100
5.2. La questione di fiducia sui maxi emendamenti.....	104
5.3. Nell’esperienza della XVI legislatura: l’uso/abuso della questione di fiducia: da strumento di verifica della maggioranza ad “acceleratore” dell’approvazione dei progetti di legge.....	109

CAPITOLO 6

LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEI PROCEDIMENTI FIDUCIARI (ANCHE ALLA LUCE DELLA XVII LEGISLATURA)

- 6.1. La razionalizzazione incompleta delle procedure fiduciarie.....117

- 6.2. Le proposte di riforma costituzionale dalla cosiddetta “Commissione Bozzi” all’avvio della XVII Legislatura121
 - 6.2.1. La cosiddetta “Commissione Bozzi” della IX Legislatura (12 luglio 1983-28 aprile 1987)122

 - 6.2.2. La cosiddetta “Commissione De Mita – Iotti” della XI Legislatura (23 aprile 1992-16 gennaio 1994).....125

 - 6.2.3. Il cosiddetto “Comitato Speroni” della XII Legislatura (15 aprile 1994-16 aprile 1996).....128

 - 6.2.4. La cosiddetta “Commissione bicamerale D’Alema” della XIII Legislatura (9 maggio 1996-9 marzo 2001).....132

 - 6.2.5. Il progetto di revisione costituzionale della Seconda Parte della Costituzione nella XIV Legislatura (30 maggio 2001-27 aprile 2006).....136

 - 6.2.6. La cosiddetta “Bozza Violante” della XV Legislatura (28 aprile 2006-6 febbraio 2008).....140

6.2.7. Il progetto di revisione costituzionale della Seconda Parte della Costituzione concernente le Camere e la forma di governo nella XVI Legislatura (29 aprile 2008-23 dicembre 2012).....	144
6.2.8. La proposta di riforma regolamentare “Quagliariello-Zanda” nella XVI Legislatura.....	151
6.2.9. La relazione finale della Commissione per Riforme Costituzionali nell’avvio della XVII Legislatura.....	157

CONCLUSIONE.....	164
-------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA.....	169
--------------------------	------------

RIASSUNTO

LE PROCEDURE FIDUCIARIE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: IN PARTICOLARE ALLA LUCE DELLA XVI LEGISLATURA (2008-2013)

Le procedure fiduciarie, nate all'epoca dello Statuto Albertino, si sono evolute e modificate nel tempo, trovando un apparente riscontro nelle convenzioni e nelle prassi, sovrapponendosi alla stessa Carta statutaria del 1848. Fin dal primo Ministero costituzionale si instaura una qualche forma di rapporto fiduciario tra: Governo, Corona e Parlamento. Grazie all'evoluzione graduale di questo rapporto di fiducia si assiste, con il passar del tempo, al passaggio dalla forma di governo monarchico-costituzionale a quella parlamentare dualista. Anche se negli ultimi anni dell'Ottocento, si verifica un arresto di questa evoluzione in senso parlamentare che porta al cosiddetto "parlamentarismo apparente". Ma la vera involuzione in senso autoritario si realizza con il regime fascista ove le assemblee rappresentative sono svuotate delle proprie prerogative ragion per cui non ha motivo di esistere alcun tipo di procedura fiduciaria.

Con la fine del ventennio fascista e la nascita della Repubblica italiana si afferma la forma di governo parlamentare, scelta dai Padri Costituenti con l'approvazione, il 5 settembre del 1946, da parte della seconda sottocommissione dell'Assemblea costituente dell'ordine del giorno Perassi. Lo scopo di questo celebre ordine del giorno era quello di individuare i dispositivi costituzionali idonei a contrastare i rischi tipici derivanti da questo sistema parlamentare ossia l'instabilità e la debolezza

governativa. Anche se l'ordine del giorno Perassi è stato interpretato dai Padri Costituenti in chiave riduttiva poiché la strada perseguita è quella di procedimentalizzare la concessione e la revoca della fiducia attraverso la redazione dell'articolo 94 della Costituzione.

L'ordinamento italiano disciplina, all'art. 94, secondo comma, Cost., e agli artt. 115, primo comma r. C. e 161, primo comma, r. S., la mozione di fiducia: una mozione tipizzata strettamente connessa al rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento. Il Governo una volta formatosi, infatti, ha l'onere di presentarsi entro dieci giorni davanti alle Assemblee per ottenere la fiducia.

L'istituto della mozione di fiducia è caratterizzato da specifiche peculiarità: obbligo di motivazione, votazione per appello nominale ed indivisibilità, inemendabilità e priorità dell'oggetto della votazione. L'obbligo di motivazione ha come obiettivo principale non solo quello di ottenere il consenso, dell'Esecutivo e dei due rami del Parlamento, ad un determinato programma, ma anche quello di definire le basi politiche sulle quali si formerà il rapporto di fiducia ossia maggioranza e opposizione.

Se fino agli anni Sessanta la motivazione della mozione di fiducia prevedeva accanto al rinvio alle comunicazioni del Governo una o più proposizioni grazie alle quali si esplicitavano le ragioni a sostegno del Governo; con il passar del tempo si è sovrapposta una prassi che contempla la motivazione *ob relationem* della suddetta mozione cioè un mero rinvio alle dichiarazioni programmatiche, ad eccezione dei due Governi Spadolini (1981-1982).

Per quanto attiene il secondo requisito, la votazione per appello nominale, si è voluto sottolineare contestualmente la rilevanza dell'atto e

l'impegno di ogni singolo parlamentare ad esprimere in maniera inequivocabile la propria posizione rispetto alla formazione del Governo. La Costituzione non prevede, altresì, una maggioranza speciale per l'approvazione della mozione di fiducia dunque vige la regola generale della maggioranza semplice, ai sensi dell'art. 64, terzo comma, Cost., fermo restando quanto stabilito dai regolamenti parlamentari che disciplinano in maniera differente il computo degli astenuti (art. 48 del r. C. e art. 107 del r. S.).

Un'ulteriore peculiarità della mozione di fiducia è l'indivisibilità dell'oggetto volta ad evitare che tale votazione avvenga per parti separate poiché si può solo accogliere o rifiutare in blocco al fine di garantire l'unità dell'indirizzo politico governativo (art. 115, secondo comma, r. C. e art. 161, terzo comma).

La votazione della mozione di fiducia, essendo un atto diretto al conferimento della fiducia iniziale al Governo, ha priorità rispetto a qualsiasi altro argomento sottoposto all'esame delle Assemblee, e non è ammessa la presentazione di ordini del giorno in quanto è negata, nel procedimento fiduciario, qualsiasi possibilità di introdurre proposte che possano causare un cambio di direzione rispetto all'oggetto che dovrà essere votato. Conseguenza diretta dei suddetti requisiti è l'inemendabilità perché l'oggetto sottoposto all'esame delle Camere non può essere sottoposto a nessun altro tipo di modifica che possa incidere sul contenuto.

Nella prassi della XVI legislatura si è inaugurata, grazie al chiaro risultato delle elezioni del 2008, una nuova prassi secondo la quale il Presidente della Repubblica ha conferito all'on. S. Berlusconi l'incarico di Presidente del Consiglio e contemporaneamente ha nominato i

Ministri. Dopo che il IV Governo Berlusconi ha prestato giuramento nelle mani del Capo dello Stato si è recato prima alla Camera e poi al Senato, secondo la prassi dell'alternanza, per ottenere la fiducia, la quale è stata approvata in entrambe le Assemblee con motivazione espressa *ob relationem*. Di contro, per quanto riguarda il I Governo Monti, succedutosi al IV Governo Berlusconi, sono state presentate in entrambi i rami del Parlamento più mozioni di fiducia di analogo contenuto al fine di indicare la volontà di tutte le forze politiche di non voler dar vita ad un governo di "larghe intese". L'acquisizione della fiducia parlamentare ha attribuito al suddetto Governo tecnico un'ulteriore legittimità politica, nonostante non si sia fatto ricorso alle urne.

L'atto specularmente contrario alla mozione di fiducia è la mozione di sfiducia la cui approvazione, anche in un solo ramo del Parlamento, fa sorgere in capo al Governo l'obbligo giuridico di presentare le proprie dimissioni. Tale istituto, infatti, deve essere anch'esso motivato, per evitare le cosiddette "crisi al buio" e votato per appello nominale al fine di individuare chiaramente i parlamentari che si assumono la responsabilità di aprire una crisi (art. 94, secondo comma, della Cost., e artt. 115, primo comma, r. C. e 161, primo comma, r. S.). Alla stregua della mozione di fiducia è prevista la votazione per appello nominale, l'indivisibilità dell'oggetto di votazione ed il divieto di presentazione degli ordini del giorno per evitare di minare la capacità di investitura espressa dal Parlamento nei confronti del Governo e la votazione è prioritaria.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da un decimo dei componenti della Camera di appartenenza affinché la stabilità dell'Esecutivo non sia compromessa da iniziative minoritarie o prive di

fondamento e non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione per impedire colpi di mano dell'opposizione e per una migliore ponderazione della decisione (art. 94, quinto comma, Cost., e artt. 115, primo comma, r. C., e 161, secondo comma, r. S.).

Qualora approvata la mozione di sfiducia il Governo è costretto a presentare le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica ed una volta che quest'ultimo lo rimuove dall'incarico si dà avvio alla fase di <<crisi>>, determinata dall'interruzione del rapporto fiduciario.

Si parla di "crisi di Governo" quando viene meno la fiducia del Parlamento nei confronti del Governo. Tuttavia, in base alla causa che determina la crisi si deve distinguere fra crisi parlamentare e crisi extra-parlamentare. La prima può derivare o da un voto di sfiducia di una delle due Camere o dalla convinzione dell'Esecutivo di aver perso la fiducia della propria maggioranza parlamentare, anche se le Camere non hanno ancora espresso un voto di sfiducia. Mentre, le crisi extra-parlamentari hanno origine o a causa di un evento accidentale che paralizza il funzionamento del Gabinetto, ad esempio morte o grave malattia del Presidente del Consiglio, o ancora in caso di dissenso insorto tra il Gabinetto e il Capo dello Stato o infine se si verifica un grave conflitto tra i membri del Gabinetto.

Nella prassi repubblicana tutte le crisi di governo sono state crisi extra-parlamentari, ad eccezione del I e II Governo Prodi (1996/98-2006/08). Ragion per cui, a partire dagli anni Ottanta, si è affermata la tendenza della cosiddetta "parlamentarizzazione della crisi". Il Presidente della Repubblica può tentare di trasformare la crisi extra-parlamentare in parlamentare respingendo le dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio, invitando quest'ultimo a presentarsi alle Camere per

verificare se continua a sussistere il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento.

Nel corso della XVI legislatura le prime mozioni di sfiducia nei confronti del IV Governo Berlusconi sono state presentate a seguito della perdita della maggioranza parlamentare, causata dalla fuoriuscita dei seguaci di Fini dal PdL e la costituzione dei gruppi parlamentari di Futuro e Libertà per l'Italia. Nonostante la presentazione della mozione di sfiducia fa sorgere un obbligo costituzionale di tempestiva discussione, anche in deroga a quella che è l'ordinaria programmazione dei lavori, nel caso in esame oltre ad essere trascorso un mese dalla data di presentazione a quella di discussione non si è assistito ad un'interruzione degli ordinari lavori. Il motivo di questo *modus operandi* si può riscontrare in un comunicato del Quirinale ove il Presidente della Repubblica, in accordo con i Presidenti delle Camere, il Governo e tutte le forze politiche, dichiara che è fondamentale la votazione della legge di stabilità e solo dopo si può procedere alla votazione della mozione di sfiducia.

Inoltre, per la prima volta nella storia parlamentare italiana sono state votate congiuntamente due mozioni di sfiducia con motivazioni differenti perché volte a conseguire lo stesso effetto giuridico cioè la revoca della fiducia al Governo. Sebbene le suddette mozioni non siano state approvate il IV Governo Berlusconi, comunque, ha dovuto far fronte, nel corso del suo mandato, ad un ulteriore conflitto apertosi in seno al Gabinetto che non poteva essere risolto attraverso i poteri di coordinamento del Presidente del Consiglio dando così avvio ad una crisi extra-parlamentare. La medesima crisi ha "colpito" il I Governo Monti in quanto anch'esso non ha potuto più contare sull'appoggio

dell'originaria maggioranza parlamentare dalla quale aveva ottenuto la fiducia iniziale.

Oltre alla suddetta mozione di sfiducia nei confronti del Gabinetto in quanto organo collegiale è prevista nell'ordinamento italiano anche la mozione di sfiducia nei confronti di un singolo Ministro. Tale istituto è frutto di una consuetudine costituzionale ed è disciplinato solo dal Regolamento della Camera, a seguito di una modifica approvata nel maggio del 1986 mentre al Senato il medesimo istituto è ritenuto ammissibile grazie ad un parere espresso, nell'ottobre del 1984, dalla Giunta per il regolamento.

La mozione di sfiducia individuale in entrambe le Camere è sottoposta alle stesse garanzie procedurali stabilite per le mozioni di sfiducia: motivazione, votazione per appello nominale, sottoscrizione da parte di almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea, discussione non prima di tre giorni, divieto di votazione per parti separate e di presentazione di ordini del giorno (art. 115, terzo comma del r. C.). Se da un lato, tale istituto mira a rafforzare la posizione del Parlamento sul Governo, dall'altro, vuole preservare lo stesso Esecutivo dai c.d. "franchi tiratori".

Nella prassi l'unica mozione di sfiducia individuale è stata approvata dal Senato, nel corso della XII legislatura, contro il Ministro di Grazia e giustizia, F. Mancuso, del Governo Dini. Il Ministro Mancuso una volta sfiduciato ha rifiutato di dimettersi sollevando conflitto di attribuzione, dinanzi la Corte costituzionale, nei confronti del Senato, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica. La Corte costituzionale con sentenza n. 7 del 1996 chiarisce che esiste, sulla base di quanto previsto dall'art. 95 Cost., una doppia responsabilità politica dei ministri

quella collegiale e quella individuale ragion per cui spetta sempre alle due Camere approvare una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo ministro. Qualora, appunto, la suddetta mozione è approvata si può ricorrere all'istituto del c.d. "rimpasto" ministeriale, che consiste nella sostituzione di uno o più ministri all'interno della compagine ministeriale, senza bisogno che si giunga ad una crisi governativa (art. 118 r. C. e art. 105 r. S.).

Nel corso del IV Governo Berlusconi sono state presentate due mozioni di sfiducia individuali nei confronti del Ministro per i Beni e le Attività culturali. Nonostante la votazione contraria il Ministro decide comunque di dimettersi per cui si ricorre al rimpasto ministeriale, per l'esattezza a due rimpasti. Infatti, il dottor Galan cessa la carica di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per ricoprire quella "lasciata" e, a sua volta, è sostituito dall'on. F. S. Romano, nei confronti del quale, successivamente, è presentata una mozione di sfiducia, anch'essa respinta. Sempre durante il IV Governo Berlusconi si sono verificati ulteriori rimpasti con la nomina di nove Sottosegretari di Stato al fine di consolidare la maggioranza parlamentare erosa.

Nel I Governo Monti è stata presentata, ma non approvata, una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La ragione di tale mozione di sfiducia risiedeva negli effetti derivanti dalla riforma del lavoro, pertanto una parte della dottrina l'ha definita una mozione atipica in quanto il Ministro ha agito secondo quella che era l'unità dell'indirizzo governativo.

La questione di fiducia nata, anch'essa, dalla prassi e poi divenuta consuetudine costituzionale. Infatti, pur essendo già presente in epoca statutaria, non è stata disciplinata in Costituzione. Nonostante l'articolo

94 Cost., non preveda il suddetto istituto, la dottrina prevalente ha interpretato tale silenzio come una semplice mancata previsione, bisognerà attendere però il 1971 affinché sia disciplinato dal regolamento della Camera all'art. 116 mentre al Senato il 1988 (art. 161 r. S).

La questione di fiducia consiste in una dichiarazione con la quale il Governo subordina la propria permanenza in carica all'esito di una votazione su un determinato oggetto ritenuto fondamentale ai fini dell'attuazione del proprio indirizzo politico per fare antiostruzionismo o/e ricompattare la maggioranza.

L'articolo 116 r. C., al terzo comma, prevede le peculiarità generali della questione di fiducia ossia la votazione non può avvenire prima di ventiquattrore dall'annuncio in Assemblea, la votazione per appello nominale ed il divieto di votazione per parti separate. Il suddetto articolo disciplina oltre gli oggetti di questione di fiducia, che riguardano sia il procedimento legislativo che i diversi strumenti di sindacato ispettivo e di indirizzo parlamentari, anche i limiti alla facoltà del Governo di porre la questione. A tal proposito, si distingue in limiti di contenuto e limiti definiti estrinseco-formali. I primi hanno come obiettivo principale la salvaguardia dell'indipendenza del Parlamento da possibili ingerenze governative pertanto si fa riferimento a tutte le materie che concernono il funzionamento interno della Camera. Il secondo divieto, invece, riguarda determinate modalità di votazioni ossia le votazioni per alzata di mano e quelle a scrutinio segreto, per comprendere appieno l'esigenza che ha portato alla previsione di questo limite regolamentare bisogna contestualizzare il periodo in cui nasce in quanto precede le riforme del 1988 e del 1990 rispettivamente in materia di voto segreto e in materia di

organizzazione dei lavori quindi era volto ad evitare che l'Esecutivo potesse porre la questione di fiducia sugli aspetti essenziali della vita parlamentare.

La codificazione della questione di fiducia, nell'altro ramo del Parlamento, risulta parziale o meglio incompleta in quanto è stato inserito, a seguito della legge n. 400 del 1988, un quarto comma all'articolo 161 che prevede il divieto di porre la questione di fiducia su tutto ciò che attiene al funzionamento del Senato. Mentre un parere espresso, nel marzo del 1984, dalla Giunta per il regolamento che è stato fatto proprio dal Presidente dell'Assemblea, all'epoca Cossiga, regola le conseguenze procedurali.

A partire dagli anni Cinquanta si è sviluppata, nella storia parlamentare repubblicana, la prassi della questione di fiducia sui maxi-emendamenti ossia quegli emendamenti che mettono insieme un gran numero di norme in un unico articolo per sostituire in tutto o in parte il provvedimento in discussione, consentendo al Governo di porre un'unica questione di fiducia su tutto il testo. Si rafforzano, così, le finalità di ricompattamento e di antiostruzionismo garantendo, da un lato, il mantenimento in Parlamento degli accordi tra le forze che formano la maggioranza mentre, dall'altro lato, si impedisce la votazione di centinaia se non addirittura migliaia di emendamenti.

La progressiva estensione di questa pratica ha reso più volte necessario l'intervento dei Presidenti dei due rami del Parlamento ed al contempo è stata oggetto di critiche dottrinarie poiché svuota la Camera e il Senato delle prerogative che gli sono proprie.

Nel corso della XVI legislatura, il IV Governo Berlusconi ha posto la fiducia 42 volte, con una media di poco meno di una fiducia al mese,

mentre nel I Governo Monti si registra una quasi triplicazione. Se nel primo caso l'istituto della questione di fiducia è stato utilizzato come strumento di verifica fiduciaria al fine di rinsaldare le fila della maggioranza parlamentare; nel caso del governo tecnico il medesimo istituto ha assunto un ruolo di vero e proprio "acceleratore" dell'approvazione dei progetti di riforma, superando altresì l'ostruzionismo dell'opposizione. In sintesi in entrambi i Governi gli effetti della posizione della questione di fiducia sono stati i medesimi ossia il ridimensionamento del ruolo del Parlamento nel procedimento legislativo.

Da questo quadro generale si evince che i Padri Costituenti hanno optato per una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione poiché nella pratica i procedimenti fiduciari costituzionalmente previsti incidono in maniera limitata sul rapporto di fiducia. Una parte della dottrina ha più volte evidenziato l'incompletezza dell'articolo 94 Cost., perché, da un lato, si limita a disciplinare la mozione di fiducia e la mozione di sfiducia, tralasciando la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro e la questione di fiducia; dall'altro, invece, non tiene conto della prassi parlamentare sviluppatasi nel corso dell'età repubblicana. Infatti, dalla c.d. "Commissione Bozzi" del 1983 all'avvio dell'attuale XVII legislatura sono state avanzate diverse proposte di riforma della Seconda Parte della Costituzione al fine di ripristinare, per così dire, la vera natura del rapporto fiduciario ed ovviare alla "debole" posizione del Governo "in" Parlamento. Tuttavia, fino ad oggi nessuna di queste proposte di riforma è stata mai approvata e tutto è stato sempre rimesso alla legislazione elettorale e al sistema partitico che hanno mostrato l'incapacità di garantire la stabilità e

l'efficienza del Governo comportando inevitabilmente delle ripercussioni sul rapporto fiduciario.

BIBLIOGRAFIA

- A. MANZELLA, *Il Governo in Parlamento*, in AA. VV., a cura di S. RISTUCCIA, *L'Istituzione Governo. Analisi e prospettive; Comunità, Milano, 1977.*

- A. MANZELLA, *I regolamenti parlamentari a quarant'anni dal 1971*, Mulino, Bologna, 2012.

- A. MANZELLA, *Note sulla questione di fiducia, Ancora sui rapporti maggioranza e opposizione*, in *Studi Parlamentari e di politica costituzionale*, 1969.

- A. MACCANICO, *Mozione*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Vol. XIX , Roma 1990.

- C. DECARO, *Il bicameralismo in discussione: Regno Unito, Francia, Italia. Profili Comparati*, Luiss University Press, Roma, 2008.

- C. FUSARO, *Il rapporto di fiducia nei regolamenti parlamentari, in Parlamento repubblicano (1948-1998) / a cura di S. LABRIOLA, Quaderni della Rassegna Parlamentare*, Giuffrè, Milano, 1999.

- C. F. FERRAJOLI, *L' abuso della questione di fiducia*, 2008.

- C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1975.

- G. F. CIAURRO, *Fiducia parlamentare*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. XIV, Roma, 1989.

- G. RIVOSECCHI, *Fiducia parlamentare*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. 3/1 di Aggiornamento (2008) , Utet, Torino.

- G. RIVOSECCHI, *Art. 55*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Utet, 2006. Vol. 2.

- G. U. RESCIGNO, *Le convenzioni costituzionali*, Padova, Cedam, 1972

- F. ROSSI, *Saggio sul sistema politico dell'Italia liberale: procedure fiduciarie e sistema dei partiti fra l' ottocento e il novecento*, Rubbettino 2001.

- G. BOCCACCINI, *La questione di fiducia*, Milano, Giuffrè, 1974

- G. F. CIAURRO, *Fiducia parlamentare*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. XIV, Roma 1989.

- G. F. CIAURRO, *Ministro*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976.

- G. GUZZETTA, *Questioni in tema di entrata in vigore, limiti e sindacabilità (per i vizi formali) della legge di conversione*, 1995

- G. PICCIRILLI, *I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario*, in *Quaderni costituzionali/a. XXVIII*, n. 4. dicembre 2008.

- G. RENNA, *Instaurazione e verifica del rapporto di fiducia tra Camere e Governo*, in R. DICKMANN e S. STAIANO, *Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo*, Giuffrè, 2008.

- G. RIVOSECCHI, *Art. 55*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Utet, 2006. Vol. 2.

- G. RIVOSECCHI, *Fiducia parlamentare*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. 3/1 di Aggiornamento (2008) , Utet, Torino.

- G. SAVINI, *Note brevissime sull'uso della questione di fiducia nell'esperienza del Governo Monti*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fascicolo 3/2012.

- G. SAVINI, *Prmissime osservazioni sulla proposta Quagliariello-Zanda di riforma organica del regolamento del Senato in Amministrazione in cammino*, 18 febbraio 2012.

- L. CIAURRO, V. DI CIOLO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Giuffrè, Milano, 2013.

- L. DUILIO (a cura di), *Politica della legislazione, oltre la crisi*, il Mulino, 2013.

- L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, il Mulino, Bologna, 2008.

- M. OLIVETTI, *La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano*, Giuffrè, Milano, 1996.

- N. LUPO, *Maxi-emendamenti, questione di fiducia, nozione costituzionale di articolo*, Cedam, 2010.

- N. LUPO, *Per l'armonizzazione delle regole di Camera e Senato*, in *Per far funzionare il Parlamento; quarantaquattro modeste proposte*, a cura di A. MANZELLA e F. BASSANINI, Il Mulino, 2007.

- N. LUPO, G. PERNICIARO, *Riforma del regolamento del Senato: un approccio bipartisan, ma ancora non sufficientemente organico*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fascicolo 1/12.

- N. LUPO e G. PICCIRILLI, *Le recenti evoluzioni della forma di Governo italiana: una conferma della sua natura parlamentare*, in *Democrazia e Diritto*, 2012.

- P. ARMAOLI, *La questione di fiducia*, in *Biblioteca della Libertà*, 1973.

- R. F. ZUMBINI, *Lo Statuto Albertino tra spontaneità e mobilità: per un costituzionalismo a geometria variabile ?* in *Le Carte e la Storia*, 1/2011.

- S. CURRERI, *Considerazioni critiche sulla proposta di riforma dell'art. 94 Cost.*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, (26/06/2012).

- S. CURRERI, *Sul voto congiunto di mozioni di sfiducia diversamente motivate*, in *Rassegna Parlamentare*, 2011.

- S. CURRERI, C. FUSARO, *Voto palese, voto segreto e forma di governo in trasformazione*, in *Il Filangieri*, Quaderno 2007.

- T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DECARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, *Diritto parlamentare*, Giuffrè, Milano 2011.